



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO,
DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'
IL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAURA ALLEGATA

Al Servizio AREA ROMAGNA

c.a. Ingegnere Mauro Vannoni

p.c.
All'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile

Oggetto: risposta a quesito su art. 28 della legge 64 del 1974

1. Premesse

Si risponde al quesito del Servizio in indirizzo volto a sapere se, e in quali casi, gli uffici tecnici della Regione debbano rilasciare il certificato di rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni, previsto dall'art. 62 del DPR 380/2001 (riproduttivo dell'art. 28 della legge 64/1974) – di seguito denominato “Certificato di rispondenza”. Il rilascio di tale certificazione viene infatti richiesto da alcuni Comuni in quanto documento cui è condizionata l'attestazione di conformità edilizia e agibilità delle opere, qualora i lavori, attualmente in fase di conclusione, siano stati autorizzati sotto il profilo sismico nel periodo intercorrente fra il 1983 (data della classificazione sismica) e il 1° giugno 2010 (data di entrata in vigore del Titolo IV della LR 19/2008) ⁽¹⁾.

Le seguenti considerazioni sono state concordate con il Servizio Geologico, sismico, dei suoli.

2. Normativa ante LR 19 del 2008

¹ Il quesito si riferisce al periodo che va dal 1983 al 1995, data di entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995, ma, come è specificato nel testo del parere che ricostruisce l'evoluzione del dettato normativo di interesse, la medesima L.R. n. 40 del 1995 non ha modificato la disciplina previgente, mutata solo per effetto della L.R. n. 19 del 2008.

La **LR 35 del 1984** prevedeva che, ad eccezione del caso di opere di rilevante interesse pubblico, alla denuncia delle attività nelle zone sismiche si provvedesse attraverso la modalità del deposito del progetto e che per l'inizio dei lavori non fosse necessario il provvedimento dell'autorizzazione sismica. Nel testo originale della medesima legge, non veniva specificato nulla in merito al certificato di rispondenza e alla sua obbligatorietà, con l'effetto che si doveva considerare applicabile, in via integrativa del dettato normativo regionale, quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

A seguito delle modifiche apportate con **LR 40 del 1995**, l'art. 7, comma 2, della LR 35 del 1984, prevedeva espressamente il rilascio da parte dei servizi tecnici regionali del certificato di rispondenza per i lavori soggetti a controllo sistematico e per quelli soggetti a controllo a campione; mentre per i progetti depositati non sottoposti a controllo, il comma 1 dello stesso articolo richiedeva al direttore dei lavori la dichiarazione di conformità dell'opera terminata al progetto ².

Questo quadro normativo non è mutato a seguito delle modifiche apportate con la LR 31 del 2002 alla LR 35 del 1984; infatti la circolare illustrativa (in data 21 marzo 2003) chiariva che anche nel caso di varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate prima del 16.10.1995 (data di entrata in vigore della LR 40/1995) occorresse acquisire, a fine lavori, il certificato di rispondenza, reso dai Comuni con il supporto tecnico dei servizi regionali. Con ciò si ricordava dunque la necessità del certificato di rispondenza, sia per le varianti alle autorizzazioni ante 16.10.1995 sia per i lavori soggetti a controllo sistematico e a campione avviati dopo la medesima data.

3. Le previsioni della LR 19 del 2008

L'art. 19, comma 4, precisa che il certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni è sostituito dal deposito del certificato di collaudo e che, per le opere non soggette a collaudo, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori. Tale documentazione deve essere depositata presso la struttura tecnica ed allegata alla pratica di conformità edilizia e di agibilità.

Tale norma, contenuta nel Titolo IV, ha avuto applicazione per i lavori il cui titolo abilitativo sismico è stato depositato o richiesto dopo l'entrata in vigore della legge regionale (posticipata al 1° giugno 2010 dall' art. 5 della L.R. n. 23 del 2009). **La normativa previgente – tra cui l'obbligo di acquisire il certificato di rispondenza - ha continuato a disciplinare tutti i procedimenti sismici avviati in precedenza.**

² Tali distinte modalità erano ripetute al successivo comma 3 che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, di allegare detta dichiarazione di conformità del direttore lavori oppure il certificato di rispondenza per tutte le opere sottoposte a collaudo.

4. La riforma del DPR 380 del 2001

E' noto che recentemente la disciplina statale sulla normativa tecnica per l'edilizia è stata semplificata³.

L'art. 67 del DPR 380/2001 in tema di collaudo statico stabilisce, al comma 7 come riformato che *“il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62”*.

Inoltre, va evidenziato che queste modifiche del testo unico dell'edilizia non sono state accompagnate da una norma transitoria (che ne limitasse l'applicazione solo per i procedimenti avviati successivamente alla sua approvazione) e, di conseguenza, trovano applicazione per tutti i procedimenti anche per quelli avviati antecedentemente, secondo il principio del *tempus regit actum*⁴.

In tal modo, la disciplina statale del certificato di rispondenza, da applicarsi ai procedimenti ante L.R. n. 19 del 2008 (limitatamente ai casi sopra specificati) coincide di fatto con quanto previsto dalla medesima L.R. n. 19 del 2008, con l'effetto che anche per detti procedimenti (ante L.R. n. 19 del 2008) è da considerare superato l'obbligo di acquisire il certificato di rispondenza.

5. Conclusioni

In conclusione, si ritiene che dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 222/2016, il certificato “che attesti la perfetta rispondenza delle opere alle norme tecniche per le costruzioni”, di cui all'art. 62 del DPR 380/2001, non costituisca più (sia pure nei limitati casi sopra elencati) una condizione per acquisire la conformità edilizia e l'agibilità per i lavori realizzati sulla base di un titolo abilitativo sismico conseguito prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19 del 2008.

Cordiali saluti

dott. Giovanni Santangelo
(documento firmato digitalmente)

RV

³ Si vedano le modifiche introdotte col Dlgs. 222 del 2016 al Testo unico dell'edilizia.

⁴ Secondo tale principio generale, ciascun atto del procedimento amministrativo è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva alla data di avvio del procedimento stesso.